

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 788/96 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1996

relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'acquicoltura è un settore in rapido sviluppo dell'industria della pesca, potenzialmente in grado di integrare la limitata offerta della pesca tradizionale;

considerando che la produzione dell'acquicoltura va controllata e, se necessario, regolata al fine di garantire soddisfacenti condizioni di mercato;

considerando che l'impatto dell'acquicoltura sullo sviluppo regionale e sull'ambiente produce una crescente domanda di statistiche per controllare l'evoluzione in tale settore;

considerando che la messa in atto della politica strutturale della Comunità nel campo della pesca richiede anch'essa statistiche sulla produzione del settore dell'acquicoltura;

considerando che gli obiettivi dell'azione proposta possono essere raggiunti solo sulla base di un atto giuridico comunitario che consenta alla Commissione di coordinare il necessario lavoro di armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, pur restando la raccolta delle statistiche sulla produzione dell'acquicoltura e la necessaria infrastruttura per elaborare e controllare l'affidabilità di tali statistiche, di competenza degli Stati membri;

considerando che il metodo specifico di una appropriata statistica comunitaria sui prodotti dell'acquicoltura, sviluppata utilizzando statistiche nazionali esistenti compilate in modo da ottemperare agli attuali obblighi nazionali e internazionali, richiede una cooperazione particolarmente

stretta tra la Commissione e gli Stati membri, soprattutto tramite il comitato permanente per le statistiche agricole, istituito dalla decisione 72/279/CEE⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

Ogni Stato membro è tenuto a trasmettere annualmente alla Commissione statistiche sulla produzione da acquicoltura, ottenuta in tutti i tipi di acque.

Articolo 2

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione i dati, di cui all'articolo 1, nella forma descritta all'allegato I entro 9 mesi a decorrere dalla fine dell'anno solare cui essi si riferiscono, compresi i dati dichiarati confidenziali dagli Stati membri in base alla normativa o alle pratiche nazionali in materia di segreto statistico, a norma del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) di dati soggetti al segreto statistico⁽³⁾.

I dati possono essere inviati su supporto magnetico o in una forma diversa da quella descritta all'allegato I; in tal caso, il formato della trasmissione deve essere stabilito di comune accordo tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat).

Fatte salve le misure necessarie per assicurare il segreto statistico, la Commissione (Eurostat) mette a disposizione degli Stati membri i dati trasmessi a norma del presente regolamento.

⁽¹⁾ Parere formulato il 27 marzo 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

Articolo 3

Definizioni

Le definizioni da utilizzare nella trasmissione dei dati sono riportate nell'allegato II. Nel caso in cui le pratiche o determinate procedure amministrative nazionali non consentissero la stretta applicazione di tali definizioni, lo Stato membro informa la Commissione (Eurostat) delle definizioni da esso usate.

Articolo 4

Compilazione dei dati

Per produrre i dati sulle principali componenti della produzione dell'acquicoltura, lo Stato membro può ricorrere ad indagini per campione o ad altre fonti pertinenti: le componenti restanti possono essere stimate.

Uno Stato membro, che registri una produzione annuale inferiore a 1 000 tonnellate, può inviare stime per il totale della produzione.

Lo Stato membro individua ogni singola specie elencata all'allegato III. Se però la produzione di una specie non oltrepassa le 1 000 tonnellate in peso e non contribuisce, da sola, per una percentuale superiore al 10 % in peso, al totale della produzione, essa può essere stimata ed aggregata.

Articolo 5

Periodo di transizione e deroghe

1. Se uno Stato membro non è in grado di soddisfare i requisiti del presente regolamento, la Commissione può stabilire un periodo di transizione, della durata massima di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel corso del quale deve essere attuato il programma previsto dal presente regolamento.

Durante tale periodo di transizione possono essere accordate deroghe temporanee che esentino lo Stato membro dall'applicazione del presente regolamento. La Commissione informerà tutti gli Stati membri delle disposizioni particolari che tali deroghe comportano.

2. Nel caso in cui l'inclusione di un particolare settore dell'industria dell'acquicoltura dovesse causare alle amministrazioni nazionali difficoltà eccessive rispetto all'importanza del settore in questione nello Stato membro interessato, può essere accordata una deroga, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che consenta al suddetto Stato membro di escludere dai dati nazionali trasmessi quelli che si riferiscono a tale settore.

3. La durata massima delle deroghe accordate a norma del paragrafo 2 è di tre anni, ma le deroghe accordate possono essere prorogate per periodi successivi di tre anni.

A sostegno della richiesta di proroga lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati di un'indagine per campione che indichi i problemi incontrati nell'applicazione del presente regolamento. La domanda di proroga è quindi soggetta alla procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Comitato

Le misure volte ad attuare il presente regolamento, incluse le modifiche del formato delle trasmissioni dei dati di cui all'allegato I, le definizioni di cui all'allegato II e l'elenco delle specie di cui all'allegato III, saranno stabilite dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente per le statistiche agricole secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Procedura

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le statistiche agricole (in prosieguo il «comitato»), è investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di 2 mesi a decorrere dalla data della comunicazione,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

ALLEGATO I

Quantità di pesce, crostacei, molluschi e vegetazione acquatica prodotta dall'acquicoltura

(tonnellate di peso vivo)

Specie ⁽¹⁾	Acque dolci ⁽²⁾	Altre acque			Totale ⁽²⁾
		Acque salmastre ⁽³⁾	Acque marine ⁽³⁾	Totale ⁽²⁾	
Pesce					
Crostacei					
Molluschi					
Vegetazione acquatica ⁽⁴⁾					

⁽¹⁾ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, le specie vanno identificate una per una. L'allegato III riporta un elenco indicativo delle specie oggetto di acquicoltura.

⁽²⁾ Dati da trasmettere obbligatoriamente.

⁽³⁾ Dati da trasmettere facoltativamente.

⁽⁴⁾ Equivalente peso umido.

*ALLEGATO II***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- «Acquicoltura» è l'allevamento o la coltivazione di organismi acquatici come pesce, molluschi, crostacei e piante acquatiche. Ciò presuppone talune forme d'intervento nel processo di allevamento per potenziare la produzione, come il controllo regolare delle densità, l'alimentazione e la protezione da eventuali predatori, ed implica anche la proprietà, individuale o collettiva, o i diritti derivanti da impegni contrattuali, del patrimonio che viene coltivato. Ai fini statistici, gli organismi acquatici, raccolti da una persona fisica o giuridica — cui essi sono appartenuti per tutto il periodo del loro allevamento, costituiscono quindi prodotti dell'acquicoltura; invece, gli organismi acquatici, sfruttati dal pubblico in quanto risorsa di proprietà comune con o senza specifiche licenze — vanno considerati prodotti della pesca.
- «Acque dolci» sono in particolare le acque di fiumi, corsi d'acqua, laghi, lagune, piscine ed altri spazi chiusi, la cui acqua abbia un tenore salino costante trascurabile.
- «Altre acque» sono le acque il cui tenore salino è, nel corso dell'anno, non trascurabile. La salinità può essere costantemente alta (per es. acqua marina) oppure andare soggetta a variazioni periodiche (per es.: a causa di maree o di influssi stagionali).
- «Acqua marina» è acqua ad elevato tenore salino, non soggetto a variazioni significative.
- «Acqua salmastra» è acqua il cui tenore salino è apprezzabile ma non di livello costantemente elevato. La salinità può andare soggetta a variazioni considerevoli per afflusso di acque dolci o marine.
- «Produzione dell'acquicoltura» è la produzione destinata al consumo finale tramite tecniche di coltivazione estensive o intensive e comprende anche la produzione di piante acquatiche a fini industriali. Sono esclusi gli avannotti, o i prodotti che continuano ad essere soggetti all'acquicoltura. La produzione deve essere indicata in tonnellate equivalenti per peso vivo, per i prodotti animali, e in peso netto, per le piante acquatiche.

ALLEGATO III

Prodotti dell'acquicoltura per i quali è richiesta la trasmissione di dati

Nome italiano	Nome inglese	Nome scientifico	Codice a tre lettere
PESCI			
Carpa erbivora	Grass carp (White amur)	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	FCG
Carpa	Common carp	<i>Cyprinus carpio</i>	FCP
Luccio	Northern pike	<i>Esox lucius</i>	FPI
Carpa testa grossa	Bighead carp	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	BIC
Carpa argentata	Silver carp	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	SVC
Pesci d'acqua dolce n.i.a.	Freshwater fishes n.e.i.	<i>Osteichthyes</i>	FRF
Triotti rosso	Roaches	<i>Rutilus spp.</i>	FRX
Tinca	Tench	<i>Tinca tinca</i>	FTE
Tilapie n.i.a.	Tilapias n.e.i.	<i>Oreochromis spp.</i>	TLP
Pesce gatto	North African catfish	<i>Clarius gariepinus</i>	CLZ
Pesce gatto	Black bullhead	<i>Ictalurus melas</i>	ITM
Siluro	Wels (Som) catfish	<i>Siluris glanis</i>	SOM
Storioni n.i.a.	Sturgeons n.e.i.	<i>Acipenseridae</i>	STU
Anguilla	European eel	<i>Anguilla anguilla</i>	ELE
Coregoni n.i.a.	Whitefishes n.e.i.	<i>Coregonus n.e.i.</i>	WHF
Salmone argentato	Coho (= Silver salmon)	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	COH
Trota iridea	Rainbow trout	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	TRR
Salmoni del Pacifico n.i.a.	Pacific salmon n.e.i.	<i>Oncorhynchus spp.</i>	ORC
Salmone atlantico	Atlantic salmon	<i>Salmo salar</i>	SAL
Trote n.i.a.	Trouts n.e.i.	<i>Salmo spp.</i>	TRO
Trota di mare	Sea trout	<i>Salmo trutta</i>	TRS
Salmerino alpino	Arctic char	<i>Salvelinus alpinus</i>	ACH
Salmerino di fontana	Brook trout	<i>Salvelinus fontinalis</i>	SVF
Salmerini n.i.a.	Chars n.e.i.	<i>Salvelinus spp.</i>	CHR
Rombo chiodato	Turbot	<i>Psetta maxima</i>	TUR
Sogliola	Common sole	<i>Solea vulgaris</i>	SOL
Merluzzo bianco	Atlantic cod	<i>Gadus morhua</i>	COD
Spigola	Seabass	<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS
Sparidi n.i.a.	Porgies, seabreams n.e.i.	<i>Sparidae</i>	SBX
Orata	Gilthead seabream	<i>Sparus auratus</i>	SBG
Cefalo	Flathead grey mullet	<i>Mugil cephalus</i>	MUF
Muggini n.i.a.	Mulletts n.e.i.	<i>Mugilidae</i>	MUL
Ricciola	Greater amberjack	<i>Seriola dumerili</i>	AMB
Tonno rosso	Northern bluefin tuna	<i>Thunnus thynnus</i>	BFT
CROSTACEI			
Gambero di fiume	Crayfishes	<i>Astacus spp., Cambarus spp.</i>	AYS
Gambero blu	Giant river prawn	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>	PRF
Mazzancolla	Kuruma prawn	<i>Penaeus japonicus</i>	KUP
Gambero di palude	Red swamp crawfish	<i>Procambarus clarkii</i>	RCW
Grancevola	Spinous spider crab	<i>Maja squinado</i>	SCR
Aragoste n.i.a.	Palinurid spiny lobsters n.e.i.	<i>Palinurus spp.</i>	CRW
Gamberetto maggiore	Common prawn	<i>Palaemon serratus</i>	CPR
Mazzancolla gigante	Giant tiger prawn	<i>Penaeus monodon</i>	GIT
...	Signal crayfish	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	PCL
MOLLUSCHI			
Ostrica giapponese	Pacific cupped oyster	<i>Crassostrea gigas</i>	OYG
Ostriche	Cupped oyster	<i>Crassostrea spp.</i>	OYC
Ostrica europea piatta	European flat oyster	<i>Ostrea edulis</i>	OYF
Mitilo comune	Blue mussel	<i>Mytilus edulis</i>	MUS
Cozza	Mediterranean mussel	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	MSM
Canestrello	Queen scallop	<i>Chlamys opercularis</i>	QSC

Nome italiano	Nome inglese	Nome scientifico	Codice a tre lettere
Ventaglio	Common scallop	<i>Pecten maximus</i>	SCE
Cuore edule	Common cockle	<i>Cardium edule</i>	COC
Vongola verace	Grooved carpet shell	<i>Ruditapes decussatus</i>	CTG
Vongola giapponese	Japanese (Manilla) clam	<i>Ruditapes philippinarum</i>	CLJ
Vongole n.i.a.	Carpet shells n.e.i.	<i>Tapes spp.</i>	TPS
Veneridi	Venus clams	<i>Veneridae</i>	CLV
Seppia	Common cuttlefish	<i>Sepia officinalis</i>	CTC
Cappa dura	Hard clam	<i>Mercenaria mercenaria</i>	CLH
ALGHE			
Undaria n.i.a.	Wakame n.e.i.	<i>Undaria spp.</i>	UDS

n.i.a. = non indicato altrove.

n.e.i. = not elsewhere indicated.